

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE "FABIO ARU FAN CLUB"

In Assemini, Via Carmine n. 224 si sono riuniti il giorno 25 Giugno 2012, i presenti i signori:

- CARTA GIORGIO, nato a San Gavino Monreale il 26.04.1978 e residente in Assemini via Carmine n. 214/h;
- CARTA MARCELLO, nato a Cagliari il 18.04.1982 e residente in Villacidro via Flumendosa n. 72;
- ARU ALESSANDRO, nato a Cagliari il 26.04.1967 e residente in Villacidro via Giovanni XXIII n. 4;
- ARU FABIO, nato a Cagliari il 03.07.1990 e residente in Villacidro via Giovanni XXIII n. 4;
- PISANO ANTONELLA, nata a Cagliari il 21.07.1968 e residente in Villacidro via Giovanni XXIII n. 4;
- CAU EMMANUEL, nato a San Gavino Monreale il 04.02.1977 e residente in Sanluri via Pascoli n. 11.

Detti signori dichiarano e convengono quanto segue:

1. E' costituita tra essi componenti e tra quanti potranno aderire in seguito a norma dell'articolo secondo dello Statuto allegato, una associazione avente la seguente denominazione:

"FABIO ARU FAN CLUB"

con sede in Assemini, Via Carmine n. 224

L'associazione non ha fini di lucro, si propone lo sviluppo, la promozione e la diffusione dello sport in generale, della cultura, dell'arte, dello spettacolo e del turismo; la promozione di contratti tra i propri associati incentivando la formazione, l'aggiornamento e lo scambio culturale tra gli stessi, il tutto come meglio e più estesamente indicato all'articolo 2 dello Statuto infra allegato.

L'associazione è retta dallo Statuto.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da: contributi da parte dei soci, da contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali in genere, anche in base alle vigenti norme in materia; quote associative; elargizione di associati o di terzi (persone fisiche od enti); donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.

A norma di Statuto, sono organi dell'ente: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, Il presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario Tesoriere.

I presenti nominano provvisoriamente e ratificati o modificati con successive elezioni i seguenti signori a componenti:

Presidente: Carta Giorgio

Vice Presidente: Aru Alessandro

Tesoriere: Carta Marcello

Segretario: Cau Emmanuel

Segretario: Pisano Antonella

Che hanno tutti i requisiti per assumere tale carica.

I predetti Consiglieri dureranno in carica tre anni, salvo le eccezioni previste dallo Statuto Sociale, e potranno essere rieletti.

Al consiglio direttivo tutti i poteri di ordinanza e di straordinaria amministrazione, così come specificato all'art. 14° dello Statuto.

Al presidente del Consiglio direttivo spetta la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, sempre a norma del preallegato statuto.

Gli esercizi sociali hanno la durata di un anno.

Il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2012 e gli altri al 31 dicembre di ogni anno successivo.

FIRME

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE " FABIO ARU FAN CLUB"

Art. 1. - E' costituita l'Associazione denominata " FABIO ARU FAN CLUB"

"FABIO ARU FAN CLUB" è una libera Associazione di fatto, apartica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione di propone lo sviluppo, la promozione e la diffusione dello sport in generale, della cultura, dell'arte, dello spettacolo e del turismo; la promozione di contratti tra i propri associati incentivando la formazione, l'aggiornamento e lo scambio culturale tra gli stessi. Ed in particolare si prefigge i seguenti scopi:

- favorire la conoscenza del ciclismo in tutte le sue forme;
- assicurare il coordinamento organizzativo dei soci che intendono recarsi ad assistere alle gare o agli eventi sportivi;
- lo sviluppo, la promozione e la diffusione della cultura, dell'arte, dello spettacolo, del turismo e dello sport in generale;
- la promozione di contatti tra i propri associati incentivando la formazione, l'aggiornamento e lo scambio culturale tra gli stessi, nonché la diffusione di informazioni sportive e non, mediante tecnologie informatiche, telematiche e multimediali;
- lo studio di proposte e la realizzazione di iniziative rivolte alla valorizzazione di qualsiasi aspetto di carattere sportivo, sociale, culturale, ambientale, turistico e territoriale;
- l'impegno nel campo sociale anche mediante opere di solidarietà e beneficenza.

Art. 3. - Nel rispetto delle deliberazioni assunte dagli organi associativi il "FABIO ARU FAN CLUB" intende raggiungere gli scopi di cui all'art. 2, anche mediante le seguenti attività:

- lo studio, la promozione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali, sportive, musicali, turistiche, ricreative nonché editoriali, atte a favorire l'incontro e lo svago fra gli associati, il loro arricchimento culturale nonché la diffusione del diritto allo sport, del diritto alla informazione e del diritto ad una più elevata qualità della vita;
- l'organizzazione di incontri, dibattiti, seminari, convegni congressi e similari eventi ad oggetto problematiche di natura sportiva, sociale e culturale;
- la prestazione di servizi ricreativi e ristorativi ai propri associati;
- l'organizzazione di giochi, mostre, saggi, spettacoli ed altre manifestazioni sportive inerenti il mondo del ciclismo e dello sport in generale;
- la pianificazione di incontri, collaborazioni e mantenimento dei rapporti con qualunque altro Ente, Associazione, Federazione, Istituzione ed Organismo governativo professionista, società ed

impresa, interessati o comunque coinvolti nella gestione di attività sportive, sociali, culturali e assistenziali in genere;

- la creazione e mantenimento di pagine Web o di un eventuale sito internet per favorire la diffusione e lo scambio di notizie ed informazioni, nonché il tesseramento e l'incontro fra gli iscritti.

L'associazione potrà, per il conseguimento delle finalità istituzionali, stipulare convenzioni ed accordi di qualsiasi natura e/o partecipare a società strumentali, organismi ed enti di carattere locale, regionali e nazionale.

Art. 4. - Possono essere soci tutti coloro che, sostenitori ed ammiratori della persona di FABIO ARU condividono gli scopi del presente statuto, contribuiscono alla loro realizzazione attraverso il versamento della quota annuale deliberata dalla assemblea e partecipano alla vita associativa.

Ogni socio ha diritto di ricevere la tessera associativa, di frequentare i luoghi dove vengono esercitate le attività associative, di partecipare alle manifestazioni da questa promosse, nonché di fruire dei servizi dalla stessa forniti.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei probiviri;

Art. 11. – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo del "FABIO ARU FUN CLUB". Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti del consiglio direttivo, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 17. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 18. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 19. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.